

REGOLAMENTO
PER LA REALIZZAZIONE
DI ALCUNI INTERVENTI
E LA PRESTAZIONE DI SERVIZI
IN CAMPO SOCIALE

(adottato con delibera C.C. n. 39 del 30/11/2000
modificato con delibera n. 33 del 25/09/2002
modificato con delibera C.C. n. 37 del 27/09/2004
modificato con delibera C.C. n. 33 del 29/11/2007)

CAPO I
FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1
Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina alcune attività che il Comune di Bernezzo esplica nell'ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale e beneficenza pubblica, attribuiti ai Comuni con l'art. 25 del DPR 24.07.1977 n. 616 e dall'art. 13 della legge 18.08.2000, n. 267, al fine di concorrere all'eliminazione di situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno o di emarginazione.

Si applicano i criteri unificati di valutazione della situazione economica di cui al decreto legislativo 31.03.1998, n. 109, così come modificato dal decreto legislativo 03.05.2000, n. 130, con determinazione per ogni prestazione della soglia di accesso e delle fasce tariffarie, nel rispetto del principio generale di equità.

Art.2
Interventi e prestazioni

In relazione al reddito accertato con i criteri per la determinazione della situazione economica, indicati al successivo art. 3 del presente regolamento, possono essere concesse riduzioni sulle tariffe dei costi dei seguenti servi socio-educativi a domanda individuale:

- a) frequenza asili-nido per bimbi fino a 3 anni;
- b) frequenza scuola dell'infanzia comunale (buoni pasto – fornitura gratuita libri di testo)
- c) trasporti scolastici per alunni delle scuole materne, elementari e medie inferiori;
- d) soggiorni estivi (marini e montani) per alunni delle scuole elementari e medie.

Con il presente atto si regolamentano i contributi a favore degli anziani che partecipano ai soggiorni climatici organizzati dal Comune, anche in collaborazione con altri Enti.

Si prevedono inoltre, interventi nel campo dell'assistenza sanitaria e farmaceutica a favore degli indigenti, mentre per gli altri interventi in campo socio-assistenziale, si rimanda a quanto stabilito dallo Statuto del Consorzio Servizi Socio-Assistenziali delle Valli Grana e Maira, di cui il Comune di Bernezzo fa parte.

CAPO II
INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

Art. 3
Criteri per la determinazione della situazione economica

La valutazione della situazione economica di chi richiede l'intervento o la prestazione assistenziale è determinata con riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con cui convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF.

La situazione economica dei soggetti appartenenti al nucleo familiare si ottiene sommando:

- a) il reddito
- b) il patrimonio

Qualora l'individuo appartenga ad un nucleo familiare di più persone, la situazione economica viene calcolata con riferimento all'intero nucleo e con la seguente scala di equivalenza:

a)

Numero dei componenti	Parametro
1	1.00
2	1,57
3	2.04
4	2.46
5	2.85

- b) Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente;
- c) Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore;
- d) Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%;

- e) Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o di impresa.

Il rapporto tra la situazione economica del nucleo e la scala di equivalenza determina la situazione economica del richiedente.

Art. 4 Definizione di reddito

Il reddito del nucleo familiare è dato dalla somma dei seguenti fattori:

- a) il reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da Enti previdenziali; per quanto riguarda la valutazione dei redditi agrari si farà riferimento alle disposizioni ministeriali in proposito;
- b) il reddito delle attività finanziarie, determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare come definito al successivo art. 5, lettera b);
- c) i redditi esenti da IRPEF.

I redditi di cui sopra sono calcolati al netto delle imposte.

Dalla predetta somma si detrae l'ammontare del canone di affitto pagato e documentato, fino a concorrenza, per un ammontare massimo di **€. 5.164,56**

Art. 5 Definizione di patrimonio

Il patrimonio del nucleo familiare è dato dai seguenti fattori:

a) *Patrimonio immobiliare:*

- fabbricati e terreni edificabili ed agricoli intestati a persone facenti parte del nucleo familiare: il valore dell'imponibile definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di possesso nel periodo d'imposta considerato.

Dalla somma dei valori così determinati si detrae l'ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per mutui contratti per l'acquisto di tali immobili, fino a concorrenza del suo valore. Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, in alternativa alla detrazione per il debito residuo è detratto, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di **€. 51.645,68**

b) *Patrimonio mobiliare:*

l'individuazione del patrimonio mobiliare è effettuata indicando in un unico ammontare complessivo l'entità più vicina tra quelle riportate negli appositi moduli predisposti.

A tale fine la valutazione dell'intero patrimonio mobiliare è ottenuto sommando i valori mobiliari in senso stretto, le partecipazioni in società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuali, secondo le modalità definite con circolare del Ministero delle Finanze, di concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica.

Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato come sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia riferita al patrimonio di tutto il nucleo familiare, pari a **€. 15.493,70**

Il patrimonio viene sommato ai redditi nella misura del 20% del suo valore.

INTERVENTI NEI SERVIZI IN CAMPO SOCIO-EDUCATIVO CAPO III CONTRIBUTI PER FREQUENZA ASILI-NIDO

Art. 6 Caratteristiche degli interventi

Il Comune di BERNEZZO, non gestendo nessun servizio di asilo-nido, ritiene di contribuire con una integrazione retta pari al 20% a favore delle famiglie che usufruiscono di tale servizio presso strutture pubbliche presenti in altri Comuni o presso strutture gestite da privati. Nel caso di strutture private, il contributo del 20% non dovrà comunque superare il tetto previsto per le strutture pubbliche.

Lo scopo è quello di agevolare soprattutto quei genitori, che non possono contare sull'appoggio di altri familiari e per i quali l'asilo nido rappresenta l'unica possibilità di assistenza per i propri figli.

Art. 7 Destinatari

Hanno diritto a chiedere le prestazioni di cui all'articolo precedente:

- le famiglie i cui componenti siano iscritti all'anagrafe della popolazione residente nel Comune di Bernezzo;
- le famiglie, ove entrambi i genitori svolgono attività di lavoro dipendente o d'impresa;
- le famiglie il cui **I.S.E.E. non superi la soglia stabilita periodicamente dall'organo esecutivo.**

Art. 8 Modalità di presentazione delle domande

La domanda va presentata al Sindaco del Comune di Bernezzo, corredata da una dichiarazione sostitutiva, concernente le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare, entro 30 giorni dalla data di inizio di frequenza al nido.

Il modulo per la presentazione della dichiarazione sostitutiva è quello stabilito con decreto del Ministro per la Solidarietà Sociale, di cui al 6° comma dell'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, eventualmente integrato dall'ufficio Servizi Sociali, al fine di acquisire tutti i dati necessari all'istruttoria della pratica.

Il dichiarante dovrà dichiarare, altresì, di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, da effettuarsi anche presso gli Istituti di Credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine tutti gli elementi che consentano l'identificazione di coloro che gestiscono il patrimonio mobiliare.

L'eventuale diritto alla prestazione avrà decorrenza dalla data della richiesta.

Art. 9 Istruttoria della domanda

La domanda di contributo di cui all'art. 6 del presente regolamento è istruita dal Servizio Assistenza Comunale e comunque definita entro 30 giorni dalla data di comunicazione al richiedente di inizio del procedimento.

Allo scopo di accertare la corrispondenza tra quanto dichiarato dal richiedente e la situazione di fatto, possono essere disposti accertamenti, secondo le modalità previste dall'art. 11 del DPR 403/98.

Art. 10 Assegnazione del contributo – modalità e limiti

Il Responsabile del Servizio, a chiusura dell'istruttoria, determina la concessione del contributo, le modalità di erogazione ed il limite temporale.

Il contributo può essere rinnovato annualmente sempre su richiesta delle famiglie interessate ed entro i termini indicati dall'art. 8 del presente regolamento.

Art. 11 Ricorsi

In caso di mancata concessione del contributo, ovvero di concessione ritenuta inadeguata, il richiedente ha diritto di presentare ricorso alla Commissione Servizi Sociali entro 10 giorni dalla formale comunicazione di diniego o di concessione inadeguata.

Art. 12 Commissione Servizi Sociali

Il Sindaco nomina la Commissione Servizi Sociali con i seguenti compiti:

- a) verificare gli interventi effettuati in campo sociale sulla base del presente regolamento;

- b) decidere sui ricorsi presentati avverso gli interventi disposti;
- c) esprimere pareri circa interventi particolari che richiedano valutazioni aggiuntive rispetto a quanto disposto dal presente regolamento.

La Commissione è composta da:

- 1) Assessore ai Servizi Sociali, delegato dal Sindaco, con funzioni di Presidente;
- 2) Il Responsabile dei Servizi Sociali comunali;
- 3) Un rappresentante indicato dalle Parrocchie;
- 4) Due rappresentanti indicati dalle Associazioni di Volontariato del Comune.

La Commissione resta in carica fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco che l'ha nominata e comunque fino alla nomina della nuova Commissione costituita dal Sindaco neo eletto o riconfermato.

La Commissione è validamente riunita con la partecipazione della metà più uno dei suoi componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti:

Art. 13 Esito del ricorso

Entro 30 giorni dalla scadenza del termine per il ricorso, la Commissione Servizi Sociali si riunisce per decidere in merito.

Nel caso in cui la Commissione ritenga opportuno acquisire ulteriori informazioni o disporre nuove indagini conoscitive, ne dà notizia all'interessato interrompendo i termini del procedimento per non oltre 60 giorni.

La decisione della Commissione sul ricorso ha carattere definitivo ed è comunicata all'interessato.

In caso di accoglimento, il Responsabile del Servizio dà attuazione a quanto disposto dalla Commissione.

CAPO IV FREQUENZA SCUOLA MATERNA PUBBLICA: CONTRIBUTI PER BUONI PASTO FREQUENZA SCUOLA MATERNA PRIVATA. CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RETTA

Art. 14 Caratteristiche degli interventi

Il Comune di Bernezzo intende contribuire con:

- a) fornitura gratuita dei buoni pasto a favore dei bambini frequentanti la scuola materna statale del capoluogo ed appartenenti a famiglie indigenti;
- b) contributo pari a quello concesso per la scuola pubblica a favore dei bambini frequentanti la scuola materna privata della frazione San Rocco ed appartenenti a famiglie indigenti.

Lo scopo è quello di evitare situazioni di discriminazione e disagio sociale nei confronti dei bambini che, a causa delle particolari situazioni economiche della famiglia, non potrebbero frequentare la scuola materna insieme ai coetanei.

Art. 15 Destinatari

Hanno diritto a chiedere il beneficio di cui all'articolo precedente:

Comma 1:

- a) le famiglie, i cui componenti siano iscritti all'anagrafe della popolazione residente nel Comune di Bernezzo;
- b) le famiglie il cui I.S.E.E. non superi la soglia stabilita periodicamente dall'organo esecutivo.**

Art. 16
Modalità di presentazione delle domande

Si rimanda a quanto già stabilito all'art. 8 del presente regolamento.

Art. 17
Istruttoria della domanda

Si rimanda a quanto stabilito dall'art. 9 del presente regolamento.

Art. 18
Assegnazione del contributo – modalità e limiti

Vale quanto stabilito all'art. 10 del presente regolamento.

Art. 19
Ricorsi

In caso di mancata concessione del contributo o di concessione ritenuta inadeguata, il richiedente ha diritto di presentare ricorso alla Commissione Servizi Sociali, nominata ai sensi dell'art. 12 del presente regolamento, entro 10 giorni dalla formale comunicazione di diniego o di concessione inadeguata.

Art. 20
Esito del ricorso

Vale quanto stabilito con l'art. 13 del presente regolamento.

CAPO V
BUONI PASTO PER MENSE SCOLASTICHE

Art. 21
Caratteristiche degli interventi

Il Comune di Bernezzo integra con una quota fissa il costo del pasto della mensa scolastica gestita da Cooperativa. Tale integrazione è a favore degli utenti della mensa che abbiano la residenza nel Comune, indipendentemente dal reddito.

Pertanto gli iscritti al servizio ma non residenti saranno tenuti al pagamento della quota intera.

Si ritiene inoltre di intervenire con la fornitura gratuita dei buoni pasto nei casi di particolare disagio economico o sociale, al fine di agevolare l'inserimento scolastico e la regolare partecipazione alle attività didattiche da parte di tutti i bambini.

Art. 22
Destinatari

Hanno diritto a chiedere il beneficio di cui all'articolo precedente:

Comma 1:

- a) le famiglie residenti nel Comune;
- b) le famiglie ove entrambi i genitori svolgono attività lavorativa ed il cui **I.S.E.E. non superi la soglia stabilita periodicamente dall'organo esecutivo.**

Art. 23
Modalità di presentazione delle domande

Vedasi quanto stabilito all'art. 8 del presente regolamento.

Art. 24
Istruttoria delle domande

Si rimanda a quanto stabilito con l'art. 9 del presente regolamento.

Art. 25
Assegnazione del contributo – modalità e limiti

Vale quanto stabilito con l'art. 10 del presente regolamento.

Art. 26
Ricorsi ed esito dei ricorsi

Si veda quanto riportato agli artt. 19 e 20 del presente regolamento.

CAPO VI
FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO

Art. 27
Caratteristiche degli interventi e destinatari

Il Comune di Bernezzo in applicazione della legge 448/98 – art. 27 e DPCM n. 320/99 – legge 488/99 art. 53-70 e DPCM n. 226/2000 provvede alla fornitura gratuita dei libri di testo alle famiglie aventi diritto, secondo i criteri dettati dalla normativa suddetta e dalle sue eventuali e successive modificazioni.

Art. 28
Modalità di presentazione delle domande

Il Comune di Bernezzo concorda annualmente con la Dirigenza Scolastica dell'Istituto Onnicomprensivo di Bernezzo, secondo le indicazioni della Regione Piemonte, la data di scadenza per la presentazione delle domande, da redigersi sui modelli predisposti dal Ministero.

Art. 29
Istruttoria della domanda

Si rimanda a quanto stabilito dall'art. 9 del presente regolamento.

Art. 30
Assegnazione del contributo – modalità e limiti

Vale in linea generale quanto stabilito dall'art. 10 del presente regolamento.

Il Comune di Bernezzo eroga il contributo di cui al precedente articolo 27, sulla base della spesa effettivamente sostenuta dalle famiglie. Qualora i trasferimenti regionali non dovessero coprire l'intero fabbisogno, sarà stilata una graduatoria con riferimento al reddito familiare dichiarato dai richiedenti.

Art. 31
Ricorsi ed esito dei ricorsi

Si veda quanto stabilito agli artt. 19 e 20 del presente regolamento.

CAPO VII
**TRASPORTI SCOLASTICI PER LE SCUOLE MATERNE,
ELEMENTARI E MEDIE**

Art. 32
Caratteristiche degli interventi

Il Comune di Bernezzo interviene fornendo gratuitamente il servizio trasporto alunni a favore dei bambini frequentanti le scuole presenti sul territorio ed appartenenti a famiglie indigenti. Lo scopo è quello di agevolare le famiglie in pesanti difficoltà economiche, permettendo ai loro figli di adempiere all'obbligo della frequenza scolastica, senza gravi sacrifici e disagi.

Art. 33
Destinatari

Possono chiedere il beneficio di cui all'articolo precedente:

- a) le famiglie, i cui componenti siano iscritti all'anagrafe della popolazione residente del Comune di Bernezzo;
le famiglie il cui **I.S.E.E. non superi la soglia stabilita periodicamente dall'organo esecutivo.**

Modalità di presentazione delle domande

Si rimanda a quanto previsto agli artt. 8 e 16 del presente regolamento.

Art. 35
Istruttoria delle domande

Vale quanto previsto dall'art. 9 del presente regolamento.

Art. 36
Assegnazione del contributo – modalità e limiti

Vale quanto previsto dall'art. 10 del presente regolamento

Art. 37
Ricorsi ed esiti dei ricorsi

Si rimanda a quanto previsto dagli artt. 19 e 20 del presente regolamento.

CAPO VIII
**SOGGIORNI ESTIVI (MARINI E MONTANI) PER ALUNNI
DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO**

Art. 38
Caratteristiche degli interventi

Il Comune di Bernezzo eroga un contributo pari al 50% della retta a favore dei bambini appartenenti a famiglie con reddito basso, che partecipano ai soggiorni estivi (marini e montani), organizzati in collaborazione con il Comune stesso.

Lo scopo è quello di permettere a tutti i bambini che lo desiderano, di trascorrere un periodo di vacanza in un clima diverso da quello del luogo di residenza, a beneficio della salute fisica, per chi ne abbisogna o semplicemente per svago, a favore di chi non può permettersi una vacanza con la famiglia.

Art. 39
Destinatari

Hanno diritto a chiedere il contributo di cui al precedente articolo:

- 1) le famiglie residenti nel Comune di Bernezzo;
- 2) le famiglie il cui **I.S.E.E. non superi la soglia stabilita periodicamente dall'organo esecutivo.**

Art. 40
Modalità di presentazione della domanda

Si rimanda a quanto già stabilito dall'art. 8 del presente regolamento.

Art. 41
Istruttoria della domanda

Si rimanda a quanto stabilito dall'art. 9 del presente regolamento.

Art. 42
Assegnazione del contributo – modalità e limiti

Si veda quanto stabilito dall'art. 10 del presente regolamento.

La richiesta può essere rinnovata annualmente sempre nei termini indicati dal precedente art. 40.

Art. 43
Ricorsi ed esito dei ricorsi

Si rimanda a quanto previsto dagli artt. 19 e 20 del presente regolamento.

CAPO IX
SOGGIORNI MARINI E MONTANI PER ANZIANI

Art. 44
Caratteristiche degli interventi

Il Comune di Bernezzo interviene con un contributo di **€. 51,64** a favore degli anziani che partecipano ai soggiorni (marini o montani) organizzati dalla Comunità Montana o da altri Enti ed Associazioni che dovessero realizzare tali iniziative.

Lo scopo è quello di appoggiare e promuovere ogni progetto volto ad agevolare la socializzazione, il benessere fisico e mentale tra le persone della cosiddetta "terza età".

Art. 45
Destinatari

Possono chiedere il beneficio di cui all'articolo precedente:

- a) i pensionati residenti nel Comune di Bernezzo;
- b) i pensionati il cui **I.S.E.E. non superi la soglia stabilita periodicamente dall'organo esecutivo**

Art. 46
Modalità di presentazione delle domande

Si rimanda a quanto già stabilito dall'art. 8 del presente regolamento.

Art. 47
Istruttoria delle domande

Vale quanto stabilito dall'art. 9 del presente regolamento.

Art. 48
Assegnazione del contributo – modalità e limiti

Si veda quanto stabilito dall'art. 10 del presente regolamento.
La richiesta può essere rinnovata annualmente, nei termini indicati al precedente articolo 46.

Art. 49
Ricorsi ed esito dei ricorsi

Si rimanda a quanto previsto dagli artt. 19 e 20 del presente regolamento.

CAPO X
ASSISTENZA SANITARIA E FARMACEUTICA
A FAVORE DEGLI INDIGENTI

Art. 50
Caratteristiche degli interventi

Il Comune di Bernezzo riconosce ai cittadini indigenti il diritto all'esenzione dal pagamento del ticket sanitario-farmaceutico, accollandosi il conseguente onere economico.

Lo scopo è quello di garantire un'assistenza sanitaria adeguata e tempestiva in situazioni di grave disagio economico.

Art. 51
Destinatari

Sono beneficiari delle suddette esenzioni:

- a) tutti i minori segnalati dal Servizio Socio-Assistenziale, che siano stati collocati in situazione alternativa alla famiglia di origine;
- b) i nuclei familiari il cui **I.S.E.E. non superi la soglia stabilita periodicamente dall'organo esecutivo**
- c) i singoli che presentino particolari difficoltà documentate e per i quali l'intervento richiesto favorisca l'autonomia e l'inserimento sociale.

Art. 52
Soggetti esclusi

Sono esclusi dal riconoscimento dell'esenzione di cui all'art. 50:

- a) coloro nei cui confronti sia stata accertata la presenza e la possibilità economica di persone obbligate a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile;
- b) i proprietari di più unità immobiliari;
- c) coloro che hanno titolo all'esenzione ticket a carico della sanità:
 - per patologia
 - i bambini da 0 a 6 anni
 - anziani ultrasessantacinquenni
 - soggetti dai 60 al 65 anni rientranti nelle fasce di reddito definiti dal Ministero della Sanità
 - i disoccupati da lavoro dipendente e familiari a carico

Art. 53
Modalità di presentazione della domanda

Si rimanda a quanto già stabilito dall'art. 8 del presente regolamento.

Art. 54
Istruttoria della domanda

Vale quanto già stabilito dall'art. 9 del presente regolamento.

Art. 55
Ricorsi ed esito dei ricorsi

Si rimanda a quanto previsto dagli artt. 19 e 20 del presente regolamento.

CAPO XI
DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 56
Assistenza in casi particolari

Per tutti quei casi che non rientrano nei parametri indicati dal presente regolamento, ma che presentano una situazione particolarmente difficile, anche in via temporanea, il Responsabile del Servizio convoca la Commissione di cui all'articolo 12 del presente regolamento e sentitone il parere, decide l'opportunità o meno di concedere il beneficio richiesto

Art. 57
Determinazione dei criteri di reddito e parametri di valutazione

Le fasce di reddito e i parametri di valutazione indicati nel presente regolamento, saranno stabiliti periodicamente dalla Giunta Municipale sulla base della normativa in materia e degli adeguamenti ISTAT.

Art. 58
Decadenza dei benefici

Qualora il Responsabile del Servizio dovesse verificare a seguito degli accertamenti disposti e successivamente alla concessione del beneficio, la non veridicità dei dati autodichiarati, provvede con proprio atto alla decadenza del beneficio disponendo il rimborso di quanto indebitamente percepito dal richiedente.

Art. 59
Utilizzo dei dati personali

Qualunque informazione relativa alla persona di cui il servizio sociale comunale venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento è tratta per lo svolgimento delle funzioni di assistenza che competono al Comune.

E' altresì ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre pubbliche amministrazioni o a privati, quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta prestazione sociale, previo consenso espresso dell'interessato.

Art. 60
Decorrenza

Le norme del presente regolamento si applicano a tutti i nuovi interventi assistenziali che verranno assunti in carico dal Servizio Assistenza Comunale, successivamente alla data di sua esecutività.

CAPO XII
MISURE IN MATERIA DI POLITICA SOCIALE
DI CUI ALLA LEGGE 23.12.1998 N. 448

Art. 61

Assegni per il nucleo familiare e assegni per maternità

Il Comune di Bernezzo in attuazione della normativa in materia, concede ai nuclei familiari ed alle madri richiedenti, aventi diritto, un assegno mensile secondo quanto stabilito dalla legge vigente e secondo le fasce di reddito ed i parametri previsti dalla normativa citata all'art. 1 del presente regolamento.